



Via Giovanni SAI nn. 1-3
34128 TRIESTE – (TS) Parco di San Giovanni
C.F. e P. IVA 01258370327

Prot.n. 3777A-T.GEN.III.1.D dd. 16.12.2016

REGOLAMENTO AZIENDALE SULL'ISTITUTO DEL PATROCINIO LEGALE

INDICE

Art. 1	<i>Finalità</i>	Pag. 2
Art. 2	<i>Personale interessato</i>	2
Art. 3	<i>Fonti e tipologie di patrocinio</i>	2
Art. 4	<i>Domanda di ammissione al patrocinio</i>	4
Art. 5	<i>Scelta del legale</i>	5
Art. 6	<i>Liquidazione degli importi a seguito di conclusione favorevole del procedimento</i>	6
Art. 7	<i>La misura del rimborso delle spese legali</i>	7
Art. 8	<i>Consulenti tecnici di parte</i>	9
Art. 9	<i>Copertura assicurativa</i>	9
Art. 10	<i>Pubblicità</i>	10

ART. 1

FINALITA'

Il presente regolamento disciplina il procedimento di attuazione delle norme dei Contratti Collettivi Nazionali di lavoro disciplinanti l'istituto del patrocinio legale, recependo gli attuali orientamenti dottrinali e giurisprudenziali in materia.

La *ratio* del medesimo è quella di determinare i criteri e le modalità attuative che consentono di manlevare i dipendenti dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUITs) e figure assimilate, che abbiano agito in nome e per conto oltre che nell'interesse dell'Amministrazione, dalle spese legali necessarie per la difesa degli stessi nei procedimenti giudiziari loro intentati.

ART. 2

IL PERSONALE INTERESSATO

Il presente Regolamento disciplina le condizioni e la procedura di ammissione al patrocinio legale con oneri a carico dell'Ente, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, legislative e contrattuali, a favore del personale di seguito elencato:

- personale della dirigenza medica;
- dirigenza STPA;
- personale del comparto;
- personale medico in formazione specialistica;
- Direttori Generale, Amministrativo, Sanitario e Coordinatore Sociosanitario.

L'ASUITs si riserva, altresì, di valutare, per ogni caso specifico, l'eventuale applicabilità, in via analogica e residuale, dell'istituto del patrocinio legale a carico dell'Ente a favore del personale universitario (Professori e Ricercatori universitari) e di figure professionali che prestino servizio per l'Azienda sulla base di rapporti convenzionali ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.

ART. 3

FONTI E TIPOLOGIE DI PATROCINIO

Il patrocinio legale è disciplinato dalle seguenti fonti contrattuali:

1) PERSONALE DIRIGENTE

ART. 25 CCNL DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA DEL 8.06.2000 E DELLA DIRIGENZA SPTA DEL 8.06.2000 – RIPORTATO INTEGRALMENTE:

“1. L'Azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del Dirigente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussistano conflitti di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi di giudizio, facendo assistere il dipendente da un Legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.

2. Qualora il Dirigente intenda nominare un Legale di fiducia in sostituzione di quello indicato dall'Azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'Azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al Dirigente, prosciolti da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse.

3. L'Azienda dovrà esigere dal Dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'Azienda per la sua difesa.

4. E' disapplicato l'art. 41 del D.P.R. 270/1987".

2) PERSONALE DEL COMPARTO

ART. 26 CCNL DEL COMPARTO DEL 20.9.2001- RIPORTATO INTEGRALMENTE:

"1. L'Azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del Dipendente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussistano conflitti di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti gradi di giudizio, facendo assistere il dipendente da un Legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.

2. Qualora il Dipendente intenda nominare un Legale di fiducia in sostituzione di quello indicato dall'Azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'Azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al Dipendente, prosciolti da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse.

3. L'Azienda dovrà esigere dal Dipendente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'Azienda per la sua difesa.

4. E' disapplicato l'art. 41 del D.P.R. 270/1987".

3) PERSONALE UNIVERSITARIO

Il personale universitario messo a disposizione dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste a fini assistenziali, qualora sottoposto ad un procedimento di responsabilità per fatti relativi esclusivamente a prestazioni di assistenza sanitaria fornite all'interno delle strutture di ASUITs, può beneficiare dell'estensione dell'istituto del "patrocinio legale" previsto dalle norme contrattuali per il personale dipendente.

Qualora i fatti oggetto di accertamento giudiziale non riguardassero prestazioni assistenziali o fossero solo parzialmente riconducibili a detto ambito, troverà applicazione l'analogo istituto previsto dalle disposizioni del CNL disciplinanti il rapporto di lavoro del personale universitario.

4) MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA

Ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 368/99, l'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste deve garantire i medici in formazione specialistica presso le proprie strutture, con oneri a proprio carico, attivando la copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale, alle stesse condizioni del personale dipendente.

In ottemperanza a quanto previsto dal citato articolo, le disposizioni del presente regolamento attuative dell'art. 25 del CCNL della Dirigenza medica dd. 8.6.2000 si applicano ai medici in formazione specialistica, per le sole attività previste in particolare dagli artt. 2 e 3 del contratto sottoscritto dal medico con la Regione FVG e l'Università secondo lo schema approvato con Decreto della Giunta Regionale ed in conformità alle norme di eventuali regolamenti attuativi aziendali.

5) DIRETTORI GENERALE, AMMINISTRATIVO, SANITARIO E COORDINATORE SOCIOSANITARIO

L'art. 151, comma 2, della L.R. 53/1981 riconosce agli amministratori di enti regionali la tutela legale, nella forma del rimborso delle spese legali sostenute per la difesa in un giudizio civile, penale, amministrativo per fatti ed atti attinenti alla carica rivestita.

Con nota dd. 4.12.2013 la Direzione Centrale Salute ha esteso espressamente l'applicazione di tale normativa ai Direttori Generali delle Aziende del SSR.

Tali disposizioni sono applicabili anche al Direttore Amministrativo, Sanitario ed al Coordinatore Sociosanitario.

Il presente regolamento, pertanto, disciplina, per gli aspetti applicabili e compatibili, unitamente alla citata disposizione normativa regionale, il patrocinio legale di tali soggetti.

ART. 4

DOMANDA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO

Il dipendente dell'ASUI di Trieste, informato dell'inizio di un procedimento giudiziario a proprio carico, deve dare immediata comunicazione dell'apertura di quest'ultimo alla competente Struttura aziendale, indicando gli estremi di tale procedimento (il tipo di giurisdizione, civile, penale ecc., il numero del procedimento, le parti coinvolte, etc.) ed inviando in allegato copia degli atti relativi.

Per i soggetti non sottoposti alla disciplina dei CCNLL potranno trovare applicazione, in via analogica, le disposizioni relative al personale dipendente ovvero le specifiche regole contrattuali o pattizie ove previste.

Richieste tardive – dopo 15 giorni dalla notifica dell'atto introduttivo del contenzioso – non verranno accolte in quanto impediscono l'attivazione della polizza aziendale.

Si ricorda l'obbligo per i dirigenti di comunicare tempestivamente all'Amministrazione di essere stato rinviato a giudizio o di avere avuto conoscenza che nei suoi confronti è stata esercitata l'azione penale quando per la particolare natura dei reati contestati al dirigente possa derivare situazioni di incompatibilità ambientale o di grave pregiudizio per l'Azienda (art. 8, comma 4, lett. e, dei Contratti Collettivi Nazionali di lavoro dell'area della Dirigenza Medica e SPTA, entrambi di data dd. 06.05.2010).

ART. 5

SCELTA DEL LEGALE

L'interessato, nella richiesta di ammissione al patrocinio legale da produrre all'Azienda, deve chiaramente specificare l'ipotesi di patrocinio scelta tra le due diverse fattispecie disciplinate, rispettivamente, dai commi 1 e 2 dell'art. 25, comma 1, del CCNL dd. 08.06.2000 dell'area della Dirigenza Medica Veterinaria e SPTA e dell'art. 26, comma 1, del CCNL dd. 20.09.2001 dell'area del Comparto:

A) IPOTESI COMMA I° dei citati articoli contrattuali

L'interessato, ove si avvalga dell'ipotesi prevista dal comma I° degli articoli predetti, può scegliere il legale tra quelli individuati dall'Azienda e indicati nell'elenco conservato presso la competente Struttura.

Rientrano obbligatoriamente nell'ipotesi di patrocinio con legale di nomina aziendale i casi di citazione in un giudizio civile per responsabilità medica nel quale sia citata in giudizio anche l'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste.

In questo caso il legale che assume il patrocinio di ASUI Ts, sia di nomina aziendale che di nomina della Compagnia assicuratrice, nei casi di superamento della soglia della franchigia, assumerà la difesa anche del sanitario citato in giudizio.

In caso il sanitario volesse ricorrere alla difesa di un legale di fiducia diverso da quello che difende ASUI Ts, ogni onere sarà a totale suo carico (eventualmente a carico della propria compagnia assicurativa se presente).

L'Azienda, nell'ipotesi di più soggetti coinvolti nella medesima vertenza di qualsiasi natura, assegna di norma a tutti un unico legale. Una deroga a tale previsione potrà essere prevista, a discrezione dell'Amministrazione e su espresso suggerimento del legale nominato, solamente laddove le circostanze di fatto e di diritto dovessero far ritenere opportuna la designazione di diversi difensori.

In tale ipotesi, che deve considerarsi eccezionale, l'Azienda provvederà a nominare più legali di fiducia, assegnandoli ai richiedenti in seguito alla valutazione delle diverse posizioni da tutelare.

B) IPOTESI COMMA II° dei citati articoli contrattuali

In via alternativa, il dipendente, ai sensi del comma 2 dei predetti articoli, può avvalersi di un proprio legale di fiducia in sostituzione o a supporto di quello scelto ai sensi del comma 1.

In tale caso quest'ultimo anticiperà personalmente gli oneri di difesa e, nel caso di conclusione favorevole del procedimento, potrà chiedere il rimborso previa presentazione di una istanza alla quale dovranno essere allegati:

- provvedimento giudiziario in copia autentica, con l'indicazione della data in cui è passato in giudicato;
- preavviso di parcella dettagliata dell'attività svolta, con acclusa la relativa documentazione.

In entrambi i casi, *sub* A) e B), dovranno sussistere tutte le seguenti condizioni:

- a) apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale;
- b) coinvolgimento nel procedimento giudiziario a causa di fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio o all'adempimento dei compiti d'ufficio: si richiede quindi che gli stessi siano compiuti nell'esercizio delle attribuzioni affidate al dipendente e che vi sia un nesso di strumentalità tra adempimento di un dovere e il compimento dell'atto, nel senso

che il dipendente non avrebbe assolto ai suoi compiti se non ponendo in essere quella determinata condotta;

- c) assenza di conflitto di interessi tra amministrazione e dipendente intesa come l'adozione di atti d'ufficio nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione.

Per conflitto di interesse si intende l'esclusione della possibilità che la difesa del dipendente sia riferibile direttamente alla tutela di diritti ed interessi dell'ente.

Pertanto non è sufficiente la mera esclusione della responsabilità ma deve essere in concreto esclusa ogni eventuale responsabilità di tipo disciplinare o amministrativo per mancanze attinenti al compimento dei doveri di ufficio.

Sono ipotesi tipiche di conflitto di interessi e come tali riconosciute dalla giurisprudenza le seguenti:

1. la costituzione di parte civile dell'ASUI Ts o la possibilità di costituirsi;
2. l'attivazione di un procedimento disciplinare per gli stessi fatti oggetto del giudizio;
3. la violazione di disposizioni contrattuali o del Codice Disciplinare che astrattamente possano giustificare l'apertura di un procedimento disciplinare, anche se di fatto non avvenuta;
4. l'apertura di un giudizio innanzi alla Corte dei Conti per gli stessi fatti oggetto del giudizio penale/civile. Nel caso quindi di richiesta di patrocinio per procedimenti di responsabilità contabile, l'Azienda potrà dare attuazione al diritto di patrocinio legale dei dipendenti o assimilati solo a conclusione definitiva ed assolutoria dei procedimenti medesimi, in quanto sino alla conclusione favorevole del giudizio si manifesta la tipica ipotesi di conflitto di interessi.

In tali casi si potrà procedere solo a rimborso di spese già sostenute per gli oneri di difesa, non potendo l'Azienda assumere i relativi oneri sin dall'apertura del relativo procedimento contabile.

Ai Direttori Generale, Sanitario, Amministrativo ed al Coordinatore Sociosanitario è applicabile unicamente l'ipotesi prevista *sub* lettera B) e, pertanto, in caso di coinvolgimento in giudizi civili, penali o amministrativi, detti amministratori dovranno procedere alla nomina di un proprio legale di fiducia, ovvero avvalersi di quello designato dalla competente Compagnia assicurativa qualora il sinistro dovesse essere riconducibile alle garanzie della polizza tutela legale ove attivata.

Il ristoro delle spese sostenute per la difesa verrà disposto solo in seguito alla definizione del procedimento in parola, nei modi e nei termini di cui alla lettera B) sopra citata.

ART. 6 LIQUIDAZIONE DEGLI IMPORTI A SEGUITO DI CONCLUSIONE FAVOREVOLE DEL PROCEDIMENTO

L'Azienda, valutata preventivamente - allo stato degli atti - la presenza di tutte le condizioni di cui all'art. 5, concede l'assistenza legale mediante atto del Direttore della Struttura competente.

Al momento della conclusione del giudizio con sentenza passata in giudicato verrà effettuata la valutazione finale, previa analisi delle determinazioni del Giudice, sulla esistenza dei requisiti di cui ai punti b) e c) del precedente articolo, nonché sulla conclusione favorevole del procedimento e si procederà quindi alla liquidazione delle spettanze al legale nelle ipotesi dell'art. 5 *sub* A), al

rimborso delle spettanze nel caso di cui all'art. 5 sub B) o alla eventuale richiesta di rimborso al dipendente di quanto anticipato nel caso in cui il dipendente risulti non avere diritto al patrocinio.

Per conclusione favorevole del giudizio si intende – relativamente alla materia penale – ogni pronuncia dalla quale derivi la assoluta certezza della non colpevolezza dell'operatore interessato, con esclusione delle seguenti ipotesi:

- 1) patteggiamento;
- 2) proscioglimento per prescrizione;
- 3) oblazione nelle contravvenzioni;
- 4) sospensione condizionale della pena;
- 5) remissione della querela tranne nei casi in cui l'assenza della responsabilità dell'indagato venga comunque accertata in altri contesti (ad es. in altri contesti giudiziari o in sede di perizia assicurativa); in tali casi l'Amministrazione valuterà di volta in volta l'ammissibilità o meno all'istituto in parola.

ART. 7

LA MISURA DEL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI

In caso di conclusione favorevole del procedimento con sentenza passata in giudicato, che accerti l'esclusione del dolo o colpa dell'imputato e l'assenza di conflitto di interessi, l'Azienda provvederà alla liquidazione delle spettanze del legale facendo riferimento ai parametri previsti e disciplinati dal DM n. 55 dd. 10.03.2014. Il citato Decreto Ministeriale provvede a determinare il valore dell'attività professionale svolta dai legali facendo riferimento alle seguenti fasi:

- fase di studio della controversia;
- fase introduttiva;
- fase istruttoria e/o trattazione;
- fase decisionale.

L'Amministrazione liquiderà le spese a favore dei professionisti legali, applicando ai parametri ministeriali le seguenti riduzioni:

GIUDIZI CIVILI, CONTABILI, TRIBUTARI E AMMINISTRATIVI:

- fase di studio della controversia: -50%
- fase introduttiva: - 50%
- fase istruttoria e/o trattazione: -70%
- fase decisionale: -50%

GIUDIZI PENALI:

- fase di studio della controversia: -50%
- fase introduttiva: - 50%
- fase istruttoria e/o trattazione: -50%
- fase decisionale: -50%

L'Amministrazione procederà, pertanto, alla liquidazione delle spettanze a favore dei legali designati nei termini seguenti:

- A) *IPOTESI DI CUI AL COMMA 1 dell'art. 25, comma 1, del CCNL dd. 08.06.2000 e dell'art. 26, comma 1, del CCNL dd. 20.09.2001*

La Struttura competente nell'affidare il patrocinio ad uno dei legali di fiducia aziendali, concorderà con tale professionista la misura del corrispettivo al momento dell'affidamento dell'incarico, applicando i parametri ridotti nei termini sopra riportati.

Al momento dell'affidamento dell'incarico verrà chiesto al legale il preventivo di massima.

Eventuali deroghe all'applicazione dei parametri, così come determinati nel presente articolo, possono essere ammesse solo ed esclusivamente quando al medesimo legale sia affidata la difesa di più parti, la materia oggetto di giudizio sia particolarmente complessa o quando richieda un impegno professionale tale da giustificare un maggiore riconoscimento economico a favore del professionista. La valutazione in ordine all'ammissibilità di dette deroghe compete, caso per caso, esclusivamente all'Amministrazione.

B) IPOTESI DI CUI AL COMMA 2 dell'art. 25, comma 1, del CCNL dd. 08.06.2000 e dell'art. 26, comma 1, del CCNL dd. 20.09.2001

Le parcelle verranno rimborsate al dipendente previa valutazione di congruità da effettuarsi a cura della Struttura competente.

Tale valutazione di congruità, ai sensi di quanto previsto dai CCNLL verterà sul paragone con il corrispettivo che sarebbe stato a carico dell'ASUI Ts nell'ipotesi di cui al comma 1.

Eventuali deroghe all'applicazione dei parametri, così come determinati nel presente articolo, possono essere ammesse solo ed esclusivamente quando al medesimo legale sia affidata la difesa di più parti, la materia oggetto di giudizio sia particolarmente complessa o quando richieda un impegno professionale tale da giustificare un maggiore riconoscimento economico a favore del professionista. La valutazione in ordine all'ammissibilità di dette deroghe compete, caso per caso, esclusivamente all'Amministrazione.

In caso di richieste di importi molto rilevanti ed in caso di dubbi o contrasti tra le parti l'Azienda procederà al rimborso solo previo ottenimento – a cura e spese della parte interessata - del visto dell'Ordine degli Avvocati competente per territorio, sulla base dei criteri previsti dal presente Regolamento.

CRITERI COMUNI PER LE IPOTESI A) E B)

- 1) Qualora dovessero trovare applicazione le garanzie previste dalla copertura assicurativa per la tutela legale eventualmente stipulata dall'ASUI di Trieste, l'Amministrazione non potrà in nessun caso procedere alla liquidazione e/o al rimborso di parcella/e riferite al medesimo sinistro di importo superiore al massimale di polizza;
- 2) non vengono riconosciuti gli onorari per trasferte o gli onorari di un procuratore domiciliatario, nel caso di nomina di un legale non del Foro di Trieste;
- 3) le spese potranno essere liquidate solo se specificamente documentate;
- 4) la Struttura competente in caso di necessità potrà richiedere copia di tutta la documentazione comprovante le attività effettivamente svolte dal legale, al fine di valutare la corrispondenza con quanto indicato in parcella.

ART. 8 CONSULENTI TECNICI DI PARTE

Quanto stabilito nell'art. 5 del presente Regolamento si applica anche ai consulenti tecnici di parte nei modi e nei termini di seguito indicati:

- **Nei casi previsti dall'art. 5, lett. A)**, l'interessato dovrà individuare il consulente tecnico di parte tra i medici specialisti in medicina legale dipendenti dell'Amministrazione, che si potranno avvalere, ove necessario, della collaborazione di un medico specialista in altra disciplina dipendente dell'Azienda o di altra Azienda del SSN. Solo nei casi eccezionali, valutabili volta per volta dall'Amministrazione, potrà essere individuato un professionista esterno all'Azienda. Per tali consulenti si procederà al rimborso degli onorari per un importo massimo calcolato sulla base delle tariffe previste per lo svolgimento delle rispettive prestazioni in regime di libera professione intramuraria, oltre al rimborso delle eventuali spese di viaggio, debitamente documentate.

- **Nei casi previsti dall'art. 5, lett. B)**, sia nell'ipotesi di legali e consulenti scelti autonomamente dall'interessato sia qualora dovessero sussistere motivi di conflitto d'interesse ostativi all'immediata concessione del patrocinio legale, l'avente diritto potrà nominare un consulente tecnico di fiducia tra i medici specialisti in medicina legale dipendenti dell'Amministrazione che si potranno avvalere, ove necessario, della collaborazione di un medico specialista in altra disciplina dipendente dell'Azienda o di altra Azienda del SSN. In tal caso i medesimi potranno svolgere la prestazione in regime di libera professione intramuraria e saranno rimborsati, ove ne ricorrano le condizioni, con l'applicazione di tali tariffe oltre al rimborso delle eventuali spese di viaggio, debitamente documentate.
In alternativa potrà decidere, in ogni caso, di optare per la nomina di un consulente tecnico di fiducia esterno ed in tal caso l'Azienda provvederà al rimborso massimo, a favore del medesimo ed ove ne ricorrano le condizioni, dell'importo calcolato sulla base delle tariffe previste per lo svolgimento della libera professione intramuraria.

In entrambe le ipotesi non si riconosceranno gli oneri per più di due consulenti e gli oneri dovranno essere anticipati dall'interessato, con fatturazione a nome dello stesso.

ART. 9 COPERTURA ASSICURATIVA

Alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la copertura della responsabilità civile RCT/RCO degli Enti del Servizio Sanitario della Regione FVG viene gestita in modo centralizzato dall'Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi (istituito ai sensi della L.R. n. 17 dd. 16.10.2014) per mezzo della gestione di un fondo comune di "autoassicurazione" e l'operatività di una polizza assicurativa per la parte eccedente del fondo.

Inoltre l'ASUITs ha in essere una polizza assicurativa per la copertura delle spese legali sostenute dall'Azienda in relazione a spese sostenute per procedimenti di responsabilità civile/penale/amministrativa conseguenti ad atti o fatti connessi all'espletamento del servizio o all'adempimento dei compiti d'ufficio di propri dipendenti.

Il dipendente, se in possesso di polizza assicurativa personale, avrà l'onere di segnalare in ogni caso il sinistro alla propria Compagnia nei modi e termini previsti dalla polizza e di dare notizia dell'avvenuta segnalazione alla Struttura competente. Tale polizza individuale potrebbe garantire la copertura del sinistro ove l'Azienda negasse la concessione del richiesto patrocinio (non

ricorrendone i presupposti per la concessione), nel caso il dipendente voglia nominare un proprio legale di fiducia in caso di citazione in giudizio civile per responsabilità medica unitamente all'Azienda (ipotesi di cui art. 5 lett A) e per tutti gli altri casi in cui il dipendente non voglia osservare le disposizioni del presente Regolamento.

**ART. 10
PUBBLICITA'**

Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito intranet aziendale ed all'albo aziendale telematico.

Esplicherà la sua efficacia dal giorno dell'esecutività del provvedimento di approvazione e potrà essere applicato, per quanto compatibile, anche nei procedimenti pendenti.